



Tribunale di Pordenone

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI PRATICANTATO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Tra

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in persona del suo Presidente avv. Rosanna Rovere

e

il Tribunale di Pordenone in persona del suo Presidente dott. Francesco Pedoja

Premesso

a) che la legge n. 247/2012 prevede all'art. 41 comma 6 lett. b) che il tirocinio professionale possa essere svolto anche presso un ufficio giudiziario;

b) che la legge n. 247/2012 all'art. 29 comma 1 lett. c) conferisce al COA il compito di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;

c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;

d) che i positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull'arretrato, inducono a un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e che, pertanto, i tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente un'occasione di riflessione sui modelli "ufficio del giudice" o "ufficio del processo";

e) che tale riflessione è condivisa anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, con sua risoluzione del 29 aprile 2014, il quale ha avuto modo di esaminare le descrizioni delle modalità concrete di fruizione di tale strumento da parte degli uffici giudiziari, consistente nell'impiego dei tirocinanti in stretta relazione con il lavoro dei magistrati, condizione produttiva di cambiamenti di scelte organizzative e valutando i risultati positivi anche per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione, specie del PCT;

f) che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

g) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ed il Tribunale di Pordenone hanno dichiarato la disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante del tirocinio professionale previsto per legge;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1

I praticanti avvocati, sono ammessi a espletare il tirocinio per il periodo di dodici mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili e penali ordinarie del Tribunale di Pordenone. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine per il tempo effettivamente prestato al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Articolo 2

Il praticante che intende svolgere il tirocinio di orientamento e di formazione presso gli uffici giudiziari deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine attestando a norma degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati previsto dall'art. 41 comma 2 legge 247/2012;
- 2) Requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter RD 12/1941;
- 3) Punteggio di laurea;
- 4) Media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo;
- 5) Titolo della tesi avente minore o maggiore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio;
- 6) Eventuali pubblicazioni, note a sentenza ect...;
- 7) Partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni.

Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante nonché raccogliere ogni informazione ritenuta utile.

Articolo 3

Il Consiglio dell'ordine, previa verifica dei requisiti formali, trasmetterà le domande all'apposita Commissione prevista all'art. 5, che vaglierà le medesime.

Articolo 4

Il Presidente del Tribunale, dopo aver interpellato i Magistrati che si rendono disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti avvocati, comunicherà al Presidente del Consiglio dell'ordine e all'apposita Commissione, di cui al successivo art. 5, il numero dei tirocinanti ammissibili sulla base delle accertate disponibilità.

Ciascun Magistrato non può essere assegnatario di più di due tirocinanti per volta. Nel numero si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato ai sensi dell'art. 73 DL 69/2013.

Articolo 5

Viene istituita una apposita Commissione avente il compito di valutare e ammettere al tirocinio i praticanti avvocati che ne hanno fatto richiesta.

Detta Commissione è formata del Presidente del Tribunale di Pordenone (o da un suo delegato), nonché dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (o da un suo delegato) e da due Consiglieri dell'ordine (o da loro delegati):

La Commissione deciderà sull'ammissione degli aspiranti tirocinanti valutandone le domande sulla base dei criteri di cui all'art. 2

Articolo 6

La Commissione di cui all'art. 5 comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei praticanti ammessi al tirocinio presso il Tribunale di Pordenone.

Articolo 7

Il tirocinio è articolato sulla durata di 12 mesi. Ciascun tirocinante viene assegnato ad un singolo Magistrato designato dal Presidente del Tribunale fra quelli che hanno offerto la loro disponibilità. Il praticante

avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata purché presso ciascun ufficio esso abbia la durata di almeno quattro mesi.

Articolo 8

Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il praticante avvocato assiste altresì all'attività di cancelleria funzionale alla formazione forense.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.

Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato di cui all'articolo 41, comma 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 24.

L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.

L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.

Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 3 comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.

Articolo 9

Ogni quattro mesi dall'inizio del tirocinio presso l'ufficio giudiziario il praticante avvocato redige e trasmette al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti.

Articolo 10

Durante il periodo di pratica il tirocinante è tenuto

- A svolgere le attività del progetto formativo con diligenza e continuità
- A rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale
- Ad astenersi da qualunque attività nell'eventualità in cui egli si sia occupato della vicenda durante il precedente tirocinio ovvero in ogni caso trattato dal professionista presso il cui studio ha compiuto il precedente periodo di tirocinio

I tirocinanti non potranno mai in nessun caso assumere incarichi professionali afferenti alla vicenda di cui si sono occupati, in nessun grado di giudizio.

Il praticante avvocato è tenuto ad assistere comunque ad un numero di udienze nella misura prevista dal regolamento per la pratica forense. Al termine del periodo di tirocinio, dovrà presentare una adeguata relazione, nel libretto della pratica forense, per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 11

In caso di violazione di tali principi o di norme comportamentali il Magistrato affidatario segnalerà al Presidente del Tribunale l'eventuale illecito compiuto.

Il Presidente del Tribunale di concerto con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ha facoltà di interrompere in qualunque momento il tirocinio per le seguenti cause:

- venir meno del rapporto fiduciario fra magistrato affidatario e tirocinante
- mancato rispetto degli obblighi assunti
- il tirocinio potrà inoltre essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di concerto con il Presidente del Tribunale per violazione delle norme deontologiche.

Articolo 12

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.

Pordenone, 02 aprile 2015

Presidente del Tribunale di Pordenone

Dott. Francesco Pedoja

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

Avv. Rosanna Rovere